

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (883)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 233, 234, 235 e passim
AGRIMI (DC) . . . . .	234
BUSSETI (DC), relatore alla Commissione . . . . .	233 235, 236
LUBERTI (PCI) . . . . .	235
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	234, 235, 236

La seduta ha inizio alle ore 12,30.

COCO, f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

« Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, numero 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (883)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, numero 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai ».

Prego il senatore Busseti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BUSSETI, relatore alla Commissione. Il provvedimento al nostro esame riguarda modifiche predisposte dal Governo alla legge n. 197 del 30 aprile 1976, che reca norme relative alla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

Nella pratica attuazione di detta legge, si è osservato che alcuni istituti, come quello

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1977)

della revoca, quello della decadenza, quello della opzione, non hanno funzionato nel senso di favorire la collettività nell'utenza di un servizio importantissimo quale quello notarile, ed hanno seriamente compromesso le aspettative degli aspiranti alle sedi notarili vacanti.

Attualmente, infatti, si prevede che l'opzione sia esercitata nel termine di 90 giorni e la decadenza sia prevista nel termine di 3 mesi, suscettibile di una proroga pure di 3 mesi.

Ora, col disegno di legge al nostro esame, il Governo propone che il termine entro il quale può aver luogo la decadenza sia di 90 giorni, senza possibilità di proroga, mentre l'esercizio della facoltà di opzione viene portato al momento della presentazione della domanda da parte del candidato al concorso. Nella domanda il candidato deve indicare l'ordine di preferenza delle sedi poste a concorso, mancando il quale ordine di preferenza al momento della presentazione della domanda, il candidato non viene ammesso al concorso.

Un'altra innovazione importante, e giusta a mio parere, è quella che riguarda l'esclusione della partecipazione al concorso per quei notai, in esercizio o meno, che abbiano partecipato ad analogo concorso nel biennio precedente. L'innovazione era necessaria, perchè la legge in vigore fa riferimento al conseguimento della sede, mentre nel provvedimento sottoposto al nostro esame si fa preciso riferimento al decreto di assegnazione della sede.

A mio parere, il disegno di legge governativo merita l'approvazione della Commissione, perchè, come dicevo all'inizio, soddisfa le esigenze della collettività, che molte volte rimangono inappagate a causa della dinamica delle assegnazioni dei posti vacanti, e dà una maggiore certezza alle aspirazioni dei candidati ai concorsi per le sedi vacanti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

**SPERANZA**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono ovviamente favorevole al disegno di legge, che è vivamente sollecitato dall'ambiente notarile poichè

viene a regolare alcune questioni in ordine alle quali vi era assoluta urgenza di una definizione, per ragioni pratiche di funzionalità. Non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

#### Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

« I concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi ».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, tenuto conto delle indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

**A GRIMI.** Vorrei fare un'osservazione e proporre di conseguenza un emendamento.

Oggi il trasferimento dà luogo alle lungaggini, che si vogliono combattere con il disegno di legge in esame, proprio perchè, secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso, vi è il diritto alla scelta della sede.

Ora, secondo quanto è previsto nel primo articolo, il candidato deve indicare l'ordine di preferenza delle sedi richieste. Poniamo che le sedi siano dieci. Se risulta primo vincitore, potrebbe vedersi assegnata la sede numero 10, mentre aspira alla sede numero 1. A mio avviso, l'espressione « tenuto conto » andrebbe quindi sostituita con altra che ser-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1977)

visse a tutelare in maniera più precisa le indicazioni di preferenza dei concorrenti.

Proporrei pertanto che in luogo di « tenuto conto delle indicazioni » si dicesse: « rispettando le indicazioni ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Agrimi ha presentato all'articolo 2 un emendamento tendente a sostituire le parole « tenuto conto delle » con le altre: « rispettando le ».

**BUSSETI**, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole.

**SPERANZA**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono anch'io favorevole.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Agrimi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

#### Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il decreto può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti ».

**È approvato.**

#### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.

L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti ».

**BUSSETI**, *relatore alla Commissione.* Alla fine di tale articolo, signor Presidente, propongo un emendamento tendente a inserire una norma transitoria per evitare le sanzioni implicitamente previste dall'articolo per coloro che abbiano conseguito un decreto di trasferimento anteriormente alla data di entrata in vigore della futura legge; vi possono cioè essere dei concorrenti che hanno conseguito il decreto di trasferimento in base alla vecchia disciplina e, non ritenendo la sede gradita, possono aver partecipato ad altri concorsi tuttora pendenti senza attivare realmente l'esercizio. Costoro secondo la vecchia disciplina erano in regola mentre, in base alla nuova, non lo sarebbero più e corrobberanno addirittura il rischio, in base al dettato dell'articolo 5 del provvedimento in esame, di essere dichiarati decaduti dall'esercizio riconosciuto loro attraverso l'emana-zione del decreto.

Ora, poichè l'articolo 7 del disegno di legge in esame prevede una norma transitoria per coloro i quali hanno presentato domanda ai concorsi pendenti, e viene concesso a costoro il termine di 30 giorni per l'indicazione delle sedi preferite, ritengo che sia da prevedere, anche per coloro i quali hanno conseguito il decreto ma non realizzato il trasferimento e che hanno avanzato domanda per partecipare ai concorsi tuttora pendenti, l'esclusione dalla normativa sul biennio, ovviamente solo per la prima applicazione del provvedimento.

Pertanto, di seguito all'ultimo comma dell'articolo 4 si dovrebbe aggiungere il seguente emendamento: « Del pari l'esclusione non ha luogo per chi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso ».

**LUBERTI.** Accetto il principio cui è ispirato l'emendamento proposto dal relatore; mi sembra, tuttavia, che la formulazione dell'emendamento costituisca un appesantimento dell'ultima parte dell'articolo 4.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1977)

Molto più opportunamente vedrei inserita la proposta del senatore Busseti nella prima parte dell'articolo, laddove si fa riferimento al decreto di trasferimento. A quel punto, tra due virgole, si potrebbe inserire utilmente l'inciso di cui si è data lettura, in modo da rendere più conseguente la normativa dell'intero articolo 4.

**BUSSETI**, *relatore alla Commissione*. L'articolo 4, *de plano*, stabilisce che, a differenza del dettato della vecchia normativa, l'esclusione degli aspiranti nel corso del biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso non è più correlata al conseguimento del trasferimento. Tra l'altro, l'espressione era equivoca; non si sapeva bene, infatti, se ci si doveva riferire al conseguimento del decreto di trasferimento o al conseguimento della sede.

Il Governo propone ora di porre un punto fermo in merito al riferimento: l'esclusione opera non appena si sia in presenza di un aspirante che — nel biennio — abbia conseguito il decreto di trasferimento, cioè l'atto che precede l'insediamento e l'esercizio effettivo.

Proprio da questo prende spunto l'emendamento che ho proposto: per la prima fase di applicazione del presente provvedimento vi è la necessità di tutelare coloro i quali, in base al vecchio regime normativo, avevano avuto il decreto di trasferimento, ma non erano per ciò stesso esclusi dai successivi concorsi. Ora, invece, si vedrebbero esclusi, considerato che la norma di cui all'articolo 4 fa riferimento al decreto di trasferimento e non all'insediamento del notaio nella sua sede.

Per questo gruppo di aspiranti, pertanto, si vuole stabilire che sono esclusi dal regime ordinario di cui al presente articolo 4 coloro i quali, pur avendo conseguito il decreto di trasferimento, non hanno però realizzato il trasferimento.

Insisto dunque nella mia proposta di emendamento.

**SPERANZA**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro di esse-

re favorevole all'emendamento del relatore all'articolo 4.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto dunque ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 4, la seguente frase: « Del pari l'esclusione non ha luogo per chi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso ».

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è abrogato.

**È approvato.**

Art. 6.

L'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dai seguenti:

” Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza dalla nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.

Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.

A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1977)

altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso" ».

**È approvato.**

Art. 7.

I notai concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono indicare, con atto separato da inviare al Ministero di grazia e giustizia entro 30 giorni dalla data medesima, l'ordine di prefe-

renza della sede richiesta. La mancata presentazione di tale deliberazione comporta l'esclusione dai concorsi.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 13.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

DOTT. GIULIO GRAZIANI